ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE N. 75/106/CEE RELATIVA AL PRECONDIZIONAMENTO IN VOLUME DI ALCUNI LIQUIDI IN IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI E N. 75/107 RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IMPIEGATE COME RECIPIENTI-MISURA

Art. 10

Capacità delle bottiglie CEE

La capacita' nominale e' il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando e' riempita nelle condizioni d'uso per le quali e' prevista. La capacita' rasobordo di una bottiglia e' il volume di liquido che essa contiene quando e' riempita sino al punto del bordo. La capacita' effettiva di una bottiglia e' il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando e' riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacita' nominale. Le capacita' sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.

Versione in vigore dal 6 luglio 1976, non più in vigore dal 3 settembre 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451
Titolo	II — Bottiglie recipienti-misura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-delle-direttive-del-consiglio-delle-comunita-europee-n-75/art-10-capacita-delle-bottiglie-cee/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it